



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PRODUZIONI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

AZIONE 1 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

ANNUALITÀ 2012

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	6
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	7
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE	7
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	7
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
6.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE	8
7. CRITERI DI VALUTAZIONE	8
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	9
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	13
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	14
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	14
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	14
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE.....	15
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	15
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO.....	16
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO	17
12.1 REVOCA PARZIALE.....	17
12.2 REVOCA TOTALE.....	18
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	18
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	18
15. CONTROLLI.....	19
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	19
17. ITER PROCEDURALE.....	19
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
19. RICORSI.....	20
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	20

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'Azione 1 Agricoltura Biologica concorre in forma diretta al raggiungimento di obiettivi specifici inerenti la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua, la tutela del paesaggio, la riduzione delle emissioni gas ad effetto serra, la tutela della risorsa suolo. Inoltre, la presente Azione può concorrere a favorire la diffusione dei prodotti biologici certificati, sia per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori che per garantire una valorizzazione dei prodotti e quindi una permanenza autonoma delle aziende sul mercato.

L'obiettivo operativo della Azione è quello di fornire un sostegno economico (pagamento agro-ambientale) alle aziende agricole regionali per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica dalle stesse adottati in conformità e in applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007, che sostituisce il Reg. (CEE) n. 2092/1991, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01 febbraio 2012 n. 2049 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) N. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012 recante modifiche alla Delibera della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agro ambientali" (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1285/DecA/46 del 29 maggio 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti Agroambientali. Modifica del periodo di impegno";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente "PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 concernente "PSR 2007/2013. Misura 214 "Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del

suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 663/DecA/17 del 30.03.2011 recante “Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”- Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/3.2 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali - intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica” e 214/6 Produzione Integrata. Annualità 2011;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 462/Gab/decA 31 del 3 aprile 2012 concernente “Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Annualità 2012. Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Azioni 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 Tutela degli habitat naturali e seminaturali – Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica, 214/4.2 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione integrata e 214/7 tutela dell'habitat della Gallina prataiola.
- Circolare AGEA n.4 del 2 marzo 2012 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012”;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 1 della Misura 214 per l'annualità 2012. Nello specifico si applicano alle:

- domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 - 2017;
- domande di pagamento annuale per impegni in corso per i periodi 2008 – 2013; 2010 – 2015 e 2011 – 2016.

Per l'annualità 2012 in sede di presentazione delle domande si avranno le seguenti possibilità:

- presentazione di *domande iniziali* di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 – 2017;
- presentazione di domande di pagamento con finalità di *aggiornamento annuale* per conferma degli impegni in corso per il periodo 2011 – 2016;
- presentazione di domande di pagamento con finalità di *aggiornamento annuale* per conferma degli impegni in corso per il periodo 2010 – 2015;
- presentazione di domande di pagamento con finalità di *aggiornamento annuale* per conferma impegni in corso per il periodo 2008 – 2013, i cui beneficiari nell'annualità 2010 **hanno accettato** la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali, presentando nell'annualità 2010 domanda di pagamento con finalità di “adeguamento impegno”;
- presentazione di domande di pagamento con finalità di *aggiornamento annuale* per conferma impegni in corso per il periodo 2008 – 2013, i cui beneficiari nell'annualità 2010 **non hanno accettato** la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali, presentando nell'annualità 2010 domanda di pagamento con finalità di “aggiornamento annuale”.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata dal Programma di Sviluppo Rurale all'Azione 1, pari a Euro 80.721.136,00, alla quale dovranno essere sottratte le spese di transizione relative al PSR 2000-2006 ed il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate ed ammissibili per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura 214.1 del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

La dotazione finanziaria dell'Azione potrà essere rimodulata .

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'azione è di 5 anni:

- inizio 17 giugno 2012 e termine 16 giugno 2017, per i nuovi contratti 2012;
- inizio 17 giugno 2011 e termine 16 giugno 2016, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2011;
- inizio 17 giugno 2010 e termine 16 giugno 2015, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2010;
- inizio 17 giugno 2008 e termine 16 giugno 2013, per contratti sottoscritti nell'anno 2008.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9 "Impegni dei beneficiari".

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale, con priorità ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende localizzate nelle seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto, gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che introducano o mantengono il metodo di produzione biologica, come prescritto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni e siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere mantenuti per tutto il periodo d'impegno:

1. siano iscritti alla C.C.I.A.A. nell'elenco delle imprese agricole e conducono aziende le cui superfici sono collocate sul territorio regionale;
2. abbiano presentato la Notifica di attività di produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto e all'Autorità regionale competente, entro i termini di presentazione della domanda.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in due ettari di SAU.

La superficie minima per coltura ammessa a premio è di:

- 0,30 ha per le colture ortive e officinali;
- 0,20 ha per le colture protette;
- 0,50 ha per tutte le altre colture.

Il carico massimo di bestiame consentito è pari a 1,4 UBA/ha sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale.

Il carico di bestiame consentito ai fini del calcolo del premio, è compreso tra un minimo di 0,2 UBA/HA ed un massimo di 1,4 UBA/HA di Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammissibile a premio.

Tutta la superficie aziendale e tutti i capi allevati devono essere assoggettati al metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre i prodotti aziendali devono essere idonei all'immissione sul mercato come prodotti certificati biologici.

L'uso comune delle terre per l'attività di agricoltura biologica deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni e nella normativa nazionale in materia.

Gli imprenditori agricoli che aderiscono all'Azione 1 non possono aderire all'Azione 6 "Produzione Integrata".

Inoltre, non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio previsto dall'Azione 2 – "Difesa del suolo", dall'Azione 3 – "Tutela degli habitat naturali e seminaturali", dall'Azione 4 "Tutela della Agrobiodiversità", e dall'Azione 7 – "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola", con riguardo alle medesime superfici e/o UBA richieste e ammesse a premio.

I beneficiari dell'azione 1 "Agricoltura biologica" per le annualità e le superfici ammesse all'intervento "vendemmia verde" non potranno beneficiare del premio agro-ambientale per le medesime superfici e per la medesima annualità.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente azione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale ¹	Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Z.V.N.)	10
	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE	10
	Altre zone	0
Coltura/raggruppamento colturale tra quelle ammissibili a premio che concorrono all'attribuzione del punteggio.	Ortive in pieno campo e protette, Carciofo	9
	Pesco, Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio, Vite per uva da tavola	8
	Olivo, Vite (da vino)	7
	Metodo attribuzione punteggio per coltura/raggruppamento colturale: In prima istanza si prende in considerazione la coltura/raggruppamento colturale prevalente in termini di superficie richiesta e ammissibile a premio tra quelle che concorrono all'attribuzione del punteggio. In subordine, nel caso in cui due o più colture/raggruppamenti colturali abbiano la stessa superficie, verrà attribuito il punteggio più alto tra tali colture/raggruppamenti colturali	

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da parte di tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che alla data di presentazione della domanda fa parte di una Organizzazione di Produttori nel settore dei prodotti biologici.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede che ai fini della differenziazione dei premi, le aziende vengono distinte secondo il seguente ordine:

- Aziende in fase di introduzione del metodo di produzione biologica;
- Aziende in fase di mantenimento del metodo di produzione biologica.

¹ A parità di superficie in più zone sarà attribuito un unico punteggio.

La “fase di introduzione” termina tre anni dopo la data in cui il produttore ha notificato la propria attività ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio all'azienda da parte dell'Organismo di Controllo a cui si è assoggettata del “**documento giustificativo**” previsto dall'art. 29 del Reg (CE) n. 834/2007 e dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il pagamento è concesso sotto forma di premio per ettaro/anno.

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i premi per ettaro/anno sia per i nuovi contratti sottoscritti nel 2012 che per i contratti in corso sottoscritti nelle annualità 2011, 2010 e 2008, in cui i beneficiari, nell'annualità 2010, hanno presentato domanda di pagamento con finalità di “adeguamento impegno”.

Per quanto riguarda l'importo dei premi per i contratti stipulati nell'anno 2008, i cui beneficiari **non hanno accettato** la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali, presentando domanda di pagamento nell'annualità 2010 con finalità di aggiornamento annuale, si rimanda alle tabelle 1 e 2 delle “disposizioni per la presentazione e finanziamento delle domande di aiuto annualità 2008”.

Nella tabella 1 sono riportati i premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame.

Tabella 1 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in “fase di introduzione” (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento” (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	170,00	140,00
Mais e sorgo	250,00	230,00
Leguminose da granella	160,00	135,00
Erbai	130,00	110,00
Prati avvicendati	130,00	110,00
Carciofo	577,00	481,00
Ortive in pieno campo	576,00	480,00
Ortive protette	600,00	600,00
Olivo	400,00	320,00
Vite per uva da vino	582,00	485,00
Pesco	900,00	900,00
Agrumi e altri fruttiferi, compreso vite per uva da tavola ed escluso frutta a guscio	630,00	525,00
Oleaginose e proteoleaginose	170,00	140,00
Piante aromatiche e officinali	180,00	144,00

Nella tabella 2 si riportano per la Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammessa a premio, i premi variabili in funzione del carico di bestiame che insiste su tale superficie. La Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) è costituita dalle colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale allevato con i metodi biologici.

Tabella 2 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in “fase di introduzione”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 244,00
Mais e sorgo	Da 264,40 a 350,80	Da 242,00 a 314,00
Leguminose da granella	Da 174,40 a 260,80	Da 147,00 a 219,00
Erbai	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Prati avvicendati	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Oleaginose e proteoleaginose	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 224,00
Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale	Da 14,40 a 100,80	Da 12,00 a 84,00

Per ciascuna specifica realtà aziendale è calcolato il “premio aggiuntivo” spettante per l'allevamento del bestiame allevato con il metodo biologico. Tale calcolo si basa sulla effettiva densità di bestiame aziendale che insiste sulla SFA e viene effettuato applicando il metodo di seguito descritto.

Le superfici destinate all'alimentazione del bestiame aziendale sono ammissibili al “premio aggiuntivo” solamente se il carico su tali superfici espresso come rapporto UBA/ha non è inferiore a 0,2. Il carico massimo ammesso è pari a 1,4 UBA per ettaro di SFA.

Per le aziende in “fase di introduzione” il “premio aggiuntivo” specifico aziendale, espresso in €/ha/anno, è calcolato moltiplicando il premio calcolato per l'allevamento biologico di 1 UBA di animali nell'azienda in fase di introduzione pari a 72,00 €/UBA per il carico di bestiame aziendale della specifica azienda espresso in UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio (“premio aggiuntivo” in €/ha/anno = 72,00 €/UBA x UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio).

Per le aziende in “fase di mantenimento” il “premio aggiuntivo” specifico aziendale, espresso in €/ha/anno, è calcolato moltiplicando il premio calcolato per l'allevamento biologico di 1 UBA di animali nell'azienda in fase di mantenimento pari a 60,00 €/UBA per il carico di bestiame aziendale della specifica azienda espresso in UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio (“premio aggiuntivo” in €/ha/anno = 60,00 €/UBA x UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio).

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento dell'aiuto sul metodo di produzione biologica deve assumere e rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni:

1. applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, ed essere idonei ad immettere sul mercato il prodotto certificato biologico;
2. mantenere un carico di bestiame aziendale non superiore a 1,4 UBA/ha sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale compresa quella non richiesta e/o non ammissibile a premio;
3. mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del premio variabile in funzione del carico di bestiame;
4. rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e s.m.i., i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, definiti nel PSR Sardegna al cap. 5.3.2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda che tra gli obblighi dei beneficiari è compresa la tenuta e l'aggiornamento dei registri aziendali, come previsto dalla normativa comunitaria, redatti in conformità ai modelli di cui all'Allegato V del D.Lgs. 220/1995 e s.m.i.. Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda preparazione prodotti e Scheda vendite. Le aziende con allevamenti zootecnici hanno inoltre l'obbligo della tenuta dei registri aziendali previsti dalle norme nazionali in materia di registrazione e identificazione dei capi allevati e del registro dei trattamenti terapeutici, vidimato dal Servizio Veterinario competente per territorio. Tutti i registri aziendali devono essere disponibili in azienda per i controlli delle autorità competenti.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agro-ambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

L'articolo 46 del Reg. (CE) 1974/2006, introduce una clausola di revisione al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto iniziali per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) 1974/2006. La clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti pluriennali stipulati nelle annualità 2011 e 2012, che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2012, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **15 maggio 2012** (Circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi degli articoli 22 e 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **11 giugno 2012** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **10 settembre 2012** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. relativi a più domande).

La documentazione può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica 2012". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della

localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento o di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d. aggiungere e modificare singoli animali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale;
- e. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni, se necessario, dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2012** ai sensi dell'articolo 14, articolo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione, pari

all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento o pagamento annuale. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **11 giugno 2012** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **10 settembre 2012**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica 2012". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

12.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della

domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca totale, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica”.

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica 2012". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso la competente Direzione di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. **Allegato A:** Azione 1 - Matrice prodotti/interventi;